

Una analisi della nuova sanatoria introdotta con la legge di conversione del dl fisco

DS6901

DS6901

Ravvedimento, si salda presto

I pagamenti delle rate dovranno concludersi entro il 2026

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Rateazione più breve per il nuovo ravvedimento con pagamenti che dovranno concludersi entro il 2026 ma proroga dei termini di accertamento comunque operante. Tutto da valutare l'impatto della nuova sanatoria condizionata alle regole in vigore per le opzioni per il concordato preventivo per il biennio 2025-2026. Possibili intrecci sulla copertura da accertamenti secondo le tipologie di reddito indicato in dichiarazione negli anni pregressi. Sono queste alcune delle osservazioni che possono essere formulate alla luce del contenuto dell'articolo 12 ter del dl 84 del 2025 introdotto in sede di conversione del provvedimento e che ha avuto il via libera definitivo, in attesa della pubblicazione in GU. Come già osservato, la nuova disposizione ricalca nella sostanza la precedente sanatoria contenuta nell'articolo 2 quater del dl 113 del 2024, mantenendosi però distinta rispetto a quella precedente soprattutto in ragione del fatto che l'accesso al nuovo ravvedimento è limitato alle nuove opzioni per il biennio 2025-2026 e non consente l'inclusione del periodo di imposta 2023 per chi, invece, ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

Ai fini del pagamento delle somme dovute, tenuto conto di tutti i meccanismi già noti nonché del minimo pari a 1000 euro, va osservato che il comma 11 della norma permette il pagamento rateizzato delle somme dovute in un orizzonte temporale massimo di dieci rate il che significa la conclusione del pagamento al massimo entro il mese di dicembre 2026. La precedente sanatoria consentiva il pagamento in 24 rate giustificando in modo del tutto logico una proroga dei termini di accertamento del periodo sanato per valutare una eventuale decadenza legata al mancato pagamento del-

le somme dovute, oltre che alla valutazione sulla tenuta del concordato. Nonostante la riduzione del periodo entro il quale effettuare i pagamenti rateizzati, il meccanismo delle proroghe dei termini di accertamento per chi aderisce al ravvedimento (avendo aderito al CPB), viene mantenuto. Infatti per il 2019, con un apposito emendamento approvato in "zona Cesarini" in assemblea, è previsto intanto uno slittamento al 31 dicembre 2026 del termine di accertamento. Termine che slitterà poi al 31 dicembre 2028 in caso di adesione al ravvedimento. Naturalmente, detta proroga non potrà operare per chi ha conseguito elevati punteggi ISA nei casi in cui a fronte del punteggio conseguito si verifica la riduzione di un anno del termine di accertamento; per i periodi che vanno dal 2020 al 2022, analogamente, il termine di accertamento scade il 31 dicembre 2028 il che, evidentemente, ha un senso per il 2020 ed il 2021 che come termine ordinario di accertamento precedono il 31 dicembre 2028 mentre vi è una perfetta coincidenza in relazione al periodo di imposta 2022.

Il periodo di imposta 2023, in termini di potenziale copertura da accertamento, è un tema che riguarda unicamente coloro che opereranno per il concordato biennale relativamente al 2025-2026 senza nessuna possibilità di estensione in relazione alle opzioni precedenti. Sotto questo aspetto, va comunque tenuto in considerazione e dovrà essere valutato il fatto che ai fini delle nuove opzioni si dovranno applicare le nuove regole sancite dal dlgs 81 del 2025 che, in alcuni casi, hanno disciplinato condizioni molto stringenti come ad esempio nel caso dei titolari di redditi di lavoro autonomo che hanno anche una partecipazione in una associazione professionale. Una questione sulla quale dovranno essere formulate attente valutazioni è

quella legata però ai possibili intrecci tra vecchio e nuovo CPB e le interrelazioni con i diversi potenziali ravvedimenti. Si pensi, ad esempio, ad un professionista che ha optato per il biennio 2024-2025 con la sua posizione individuale ma non era interessato da una opzione dell'associazione della quale faceva parte. Nel caso si fosse attivato anche in termini di ravvedimento, la copertura sarebbe arrivata sino al 2022 e con un 2023 che potrebbe pregiudicare il concordato in caso di rettifica "sopra soglia". Se ora l'associazione dovesse esercitare l'opzione per il biennio 2024-2025 vi sarebbe una indiretta estensione alla posizione personale dell'associato sul periodo di imposta 2023 ma limitatamente al reddito di "partecipazione". Pertanto, il superamento di soglia che potrebbe compromettere il concordato per il biennio precedente andrebbe valutato unicamente in relazione alla sola posizione personale. In altri termini, dunque, la condizione disciplinata dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del dlgs 13 del 2024 dovrebbe riguardare unicamente il reddito di lavoro autonomo prodotto personalmente. E, inoltre, l'eventuale superamento di detta soglia non travolgerebbe comunque la posizione dell'associazione che ha optato per il biennio 2025-2026 sulla base delle nuove regole ma non era interessata dalla precedente opzione del singolo professionista. Pertanto, appare delinearsi una sorta di suddivisione parcellizzata in relazione alle diverse regole seguite per le opzioni CPB nonché per i diversi ravvedimenti.

— © Riproduzione riservata —

